

REI

ART.13 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di Inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di Inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda di Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.147 del 2017. Il Reddito di Inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art.9 del D.L. n.147 del 2017 e **non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del RDC da parte di alcun componente il nucleo familiare.**

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.